



NEWORLD
ASSOCIAZIONE CULTURALE
Via F. Barocchi n. 11 – Roma 00147
C.F.: 97474100589

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 06.12.2022

L'anno 2022, il giorno 06, del mese di Dicembre, alle ore 10:00, presso la sede Sociale, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione Culturale NEWORLD.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto sociale, una persona diversa dal Presidente dell'Associazione, il Sig. Riccardo Straffi che chiama a verbalizzare il Segretario, la Sig.ra Alice Straffi, che presente accetta.

Il Presidente costatatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale, così come previsto dall'art. 7 dello statuto, contenente l'ordine del giorno.

Essendo presenti n° 3 soci su n° 3 soci iscritti, il Presidente dichiara l'Assemblea totalitaria e regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per il raggiungimento del quorum costitutivo in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del nuovo statuto, redatto ai sensi del D.lgs. 117/2017, per iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
2. Varie ed eventuali.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente che illustra il nuovo statuto. L'Assemblea dopo ampia discussione approva all'unanimità il primo punto posto all'ordine del giorno.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:10 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Alice Straffi

Il Presidente

Riccardo Straffi

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE TERRITORIALE
ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 (Territorio)
Asse in data 12.12.2022 al n. 3981
Versato €... ESENTE
IL DIRETTORE

NEWORLD
ASSOCIAZIONE CULTURALE

Via F. Barocci n. 11 – Roma 00147

C.F.: 97474100589

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28.11.2022

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di Novembre, alle ore 18:00, presso la sede Sociale, espressamente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Illustrazione ed esame del nuovo statuto, redatto ai sensi del D.lgs. 117/2017, per iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
2. Accoglimento dimissioni del socio Luigi Straffi;
3. Convocazione dell'assemblea dei soci;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 8 dello statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig.ra Antonietta Campilongo, funge da Segretario la Sig.ra Alice Straffi.

Sono presenti tutti i Consiglieri nelle persone di:

Antonietta Campilongo – Presidente;

Riccardo Straffi – Vice Presidente

Alice Straffi – Segretario.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente illustrando al Consiglio gli articoli del nuovo statuto, redatto ai sensi del D.lgs. 117/2017, per adempiere all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno il Consiglio esamina le dimissioni del socio Luigi Straffi.

In merito al terzo punto posto all'ordine del giorno il Presidente propone il giorno 06/12/2022 per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto redatto ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- di procedere all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- di approvare le dimissioni del socio Luigi Straffi;
- di convocare, presso la sede sociale, l'Assemblea dei soci per il giorno 06/12/2022, alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 07/12/2022, alle ore 12:00, nello stesso luogo con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo statuto, redatto ai sensi del D.lgs. 117/2017, per iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
2. Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19:30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

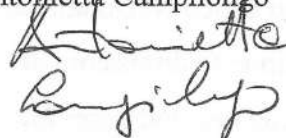
Il Segretario

Alice Straffi



Il Presidente

Antonietta Campilongo



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ZINGARINI Stefano



MODIFICA STATUTARIA

Art.1

1. È costituita, nel rispetto del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione non riconosciuta denominata "ASSOCIAZIONE NEWORLD", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore", dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ASSOCIAZIONE NEWORLD E.T.S.".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

OGGETTO

Art.2

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nei seguenti settori:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;
- g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Sviluppo, ricerca e progettazione nel campo della bioecoarchitettura, delle arti geomantiche orientali, del ecodesign, dell'ecologia, dell'autocostruzione bioedile, delle energie rinnovabili e del riciclaggio dei materiali. L'attività di progettazione verrà realizzata in proprio e/o in collaborazione con terzi;
- b) Promozione e organizzazione di: eventi, manifestazioni, convegni, congressi, mostre culturali antropologiche/storiche/attualità, spettacoli, corsi di formazione scientifica filosofica ed artistica, seminari, educazione dell'infanzia, viaggi e turismo responsabile, produzioni teatrali e cinematografiche, sviluppo delle attività in proprio e/o in collaborazione con enti pubblici e soggetti privati;
- c) Diffusione e pratica di discipline psicofisiche orientali ed occidentali, counseling, psicologia e metodi per il mantenimento della salute basati sulla naturopatia e rimedi naturali; ricerca scientifica. Le attività verranno realizzate in proprio e/o in collaborazione con terzi;
- d) Promozione di eventi, mostre, ricerche, convegni, corsi e seminari nell'ambito dell'espressione artistica finalizzata ad un impegno sociale, ecologico in sintonia con le finalità dell'Associazione. Le attività verranno realizzate in proprio e/o in collaborazione con terzi;
- e) Promozione, pubblicazione, vendita di: libri, cataloghi, opuscoli, riviste e mezzi audiovisivi. Realizzazione di siti web e di editoria informatica. Fondazione di emittenti Radio e Televisive dedicate alle tematiche portate avanti dall'Associazione. Raccolta pubblicitaria selezionata e limitata ad attività in sintonia con i fini dell'Associazione. Le attività verranno realizzate in proprio e/o in collaborazione con terzi;
- f) Progetti di finanza etica, microcredito, responsabilità di impresa, sostegno all'eco-commercio e commercio equosolidale, assistenza socio - sanitaria, sport, attività per il tempo libero, divulgazione del mangiare sano, attività di promozione dell'agricoltura biologica e di alimenti provenienti da filiera biologica. Le attività verranno realizzate in proprio e/o in collaborazione con terzi;

Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali dei soci, potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività dalla stessa svolta.

Per la realizzazione delle iniziative coerenti con le proprie finalità, l'Associazione potrà altresì collaborare e aderire a consorzi ed associazioni con altre organizzazioni, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali. Potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

5. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali

delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

SEDE

Art.3

1. L'Associazione ha sede a Roma (RM) in Via Federico Barocci n. 11. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Essa opera nel territorio della provincia di Roma. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie. L'Associazione ha durata illimitata.

PATRIMONIO

Art.4

1. Il patrimonio è formato da:

- a) quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI

ZINCARELLI

ASSOCIATI

Art. 5

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati: le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Presidente che la sottopone al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna a versare la quota associativa, ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni (qualora previsti), ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
4. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
5. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
6. L'eventuale provvedimento di rigetto può avvenire solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati.
7. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

In particolare, fanno parte dell'Associazione:

- a) i fondatori;
 - b) le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'ente, e versino le eventuali quote associative qualora siano determinate dall'Assemblea;
 - c) le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione; per i minori è necessario l'assenso di un genitore.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal rispettivo Consiglio Direttivo.
4. Gli associati hanno il diritto di:
- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- d) svolgere il lavoro preventivamente concordato;
- e) usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione e la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone uso corretto;
- f) conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- g) dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

6. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) svolgere le attività preventivamente concordate;
- e) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

7. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili ed hanno validità di dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnovano automaticamente con il versamento degli stessi.

8. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato e il socio non ha diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente Statuto.

9. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

10. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo

ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

11. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

12. Non possono essere soci:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti;
- b) coloro che non godono di una condotta irreprensibile;
- c) coloro che non godono di diritti politici;
- d) coloro che non siano immuni da condanne penali o procedimenti penali in corso;
- e) coloro che hanno interessi in contrasto o in concorrenza allo spirito, agli scopi, all'oggetto sociale, allo Statuto e ai regolamenti interni;
- f) gli Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Art. 7

1. Gli associati volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Art. 8

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) L'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- f) Il Collegio Arbitrale.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI

ZINGALES

ASSEMBLEA

Art. 9

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Essa si riunisce:

- in via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto;
- in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo due deleghe per associato.

3. La convocazione potrà essere affissa alla bacheca della sede sociale o inviata per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

4. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

8. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio/rendiconto, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

9. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

10. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.10

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

4. In tale Organo è previsto un numero minimo di componenti di sesso femminile, secondo il principio dell'equilibrio di genere.

5. I componenti dell'Organo non possono assumere la medesima carica in altre associazioni.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

7. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno 1 volta l'anno, anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza di 2/3 dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

10. Le votazioni si effettuano con voto palese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

11. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

12. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio/rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) procedere alla nomina di collaboratori, consulenti, direttori tecnici ed istruttori, determinandone gli emolumenti o compensi o rimborsi spesa;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- n) stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci;
- o) attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

13. La quota associativa:

- a) è annuale;
- b) non è frazionabile;
- c) non è rimborsabile.

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Ricordi Sff

Giulio

Arborella Campilop

CONSIGLIO DIRETTIVO
ZINGALES

14. Le funzioni del Segretario sono:

- a) predisporre la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
- b) disbrigare la corrispondenza;
- c) redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- d) provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato;
- e) svolgere specifiche funzioni di rappresentanza o di gestione relativi all'amministrazione dell'Associazione se delegato dal Presidente.

15. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.6 del presente Statuto.

16. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

17. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

PRESIDENTE

Art.11

- 1. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
- 2. Il Presidente è eletto direttamente dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti.
- 3. Il Presidente può delegare al Vice-Presidente le proprie facoltà.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 12

- 1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.
- 2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
- 3. È compito dell'organo di controllo:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ORGANO DI CONTROLLO
SINDACATO

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

5. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ORGANO DI REVISIONE

Art.13

1. L'organo di revisione, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da revisori contabili iscritti al relativo registro.

2. L'organo di revisione esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, esercita anche le funzioni di cui all'art 2049-bis e seguenti. Esso agisce:

- a) di propria iniziativa;
- b) su richiesta di uno degli organi;
- c) oppure su segnalazione motivata di almeno 10 soci comunicata per iscritto e firmata.

3. L'organo di revisione riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

LIBRI SOCIALI

Art.14

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

BILANCIO/RENDICONTO

Art.15

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio/rendiconto, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio/rendiconto entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio/rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione nei 20 (venti) giorni successivi.

SCIoglimento

Art.16

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 17

1. Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell'Ente affiliante.

2. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell'Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito.

3. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume le vesti di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente.

4. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

NORMA DI CHIUSURA

Art.18

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 28/11/2022

Federico Sfriso

Marco

Antonietta Ryzhko

COPYCATALOGUE INDICAZIONE

[Signature]

